

Sul riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 14 aprile 2022, n. 4548 - Spagnoletti, pres.; Zafarana, est. - Consorzio D.O.P. Oliva ascolana del Piceno e Associazione privata O.T.A. Oliva tenera ascolana (avv. Gabrielli) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP - Requisiti - Perdita del riconoscimento ministeriale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 06 aprile 2018 e depositato il 20 aprile 2018 il Consorzio D.O.P. Oliva Ascolana del Piceno e l'Associazione Privata O.T.A. Oliva Tenera Ascolana hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe premettendo che in data 10.6.2010, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, era stato disposto il riconoscimento, ai sensi dell'art.14 della legge n.526/1999, del Consorzio per la Tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno D.O.P.; ma che successivamente detto Consorzio, a far data dal 30/04/2013 aveva perduto il riconoscimento ministeriale. Ciò premesso, nella vacanza di un consorzio di tutela della DOP, i ricorrenti - quali soggetti rappresentativi di imprese produttrici riconosciute nel sistema di controllo A.S.S.A.M. della filiera dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP - espongono di avere chiesto al Ministero (con istanza inizialmente inoltrata alla Regione Marche e alla Regione Abruzzo) l'avvio del procedimento amministrativo per la modifica dei decreti ministeriali 12 aprile 2000 n. 61413 e n. 61414 con riferimento alla determinazione dei requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela della DOP ed alla individuazione dei criteri di rappresentanza negli organismi sociali dei consorzi di tutela. E che detto procedimento si è concluso con l'adozione del D.M. 23.1.2018 n.4739 impugnato da parte ricorrente dinanzi a questo TAR con separato ricorso R.G. n.4992/2018.

Quanto poi al presente ricorso, i ricorrenti impugnano il Decreto 12 marzo 2018 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha disposto il *"Riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art.53 della legge 24 aprile 1998 n°128, come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n°526, per la DOP <<Oliva Ascolana del Piceno>>"*.

Lamentano i ricorrenti che in data 22.11.2017 i medesimi amministratori del precedente Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero, ed oramai estinto e cancellato, hanno ottenuto la iscrizione al registro delle imprese del nuovo Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno Dop (costituito in data 10.11.2017) nominando quale rappresentante il medesimo Presidente del disciolto consorzio:

Lamentano in particolare i ricorrenti:

- che il provvedimento di riconoscimento è stato adottato in accoglimento di una istanza presentata in data 25.9.2017, prot. Mipaaf n.68981, dal Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP quando ancora tale consorzio non era stato costituito e nemmeno risultava iscritto al registro delle imprese;
- che il Ministero avrebbe, peraltro, indirizzato al neocostituito Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP una nota inerente l'iter di modifica del D.M. 12.4.2000 n.61414 affinché questa *neonata società* potesse tenerne conto ai fini della articolazione del proprio statuto per il conseguimento del successivo riconoscimento ministeriale;
- che per contro il Ministero non avrebbe tenuto conto del fatto che, oltre un anno prima, il Consorzio ricorrente (con pec dell'11.9.2016) aveva preannunciato che avrebbe a sua volta presentato istanza per il riconoscimento ai sensi dell'art.14, comma 15, della legge n.526/1999; e che con pec del 5.3.2018, acquisita al protocollo del Mipaaf n.152111, ha in effetti presentato una concorrente istanza per il riconoscimento istituzionale e di incarico;
- che tuttavia con l'impugnata nota del 22.3.2018 prot.n.20924 il Ministero ha tardivamente disposto l'archiviazione della istanza di riconoscimento del Consorzio ricorrente sul rilievo che i soci del Consorzio controinteressato, riconosciuto appena pochi giorni prima, rappresentavano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo, dal che se ne doveva dedurre che tale requisito non poteva essere posseduto contemporaneamente anche dal Consorzio ricorrente.

1.1 Il gravame è affidato a sei distinti motivi di ricorso.

1.2 Il Ministero intimato si è costituito in giudizio il 28/06/2018 depositando atto di costituzione di mera forma; ha anche depositato documenti tra i quali un circostanziato rapporto istruttorio al quale ha in sostanza affidato le proprie difese.

1.3 Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, il quale ha depositato memoria con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.4 Con ordinanza cautelare n.4109 del 09/07/2018 questo TAR ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente *"Ritenuto che non pare sussistere, nei termini di gravità ed irreparabilità, il dedotto periculum in mora atteso*

che il Consorzio ricorrente lamenta danni attinenti al cambio della sua ragione sociale e all'eventuale irrogazione di sanzioni non ancora disposte”.

1.5 Con ordinanza n.5136 del 19/10/2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare confermando la decisione del giudice di primo grado.

1.6 In vista dell'udienza pubblica hanno depositato memorie e repliche sia i ricorrenti che il consorzio controinteressato. Nessuna memoria difensiva risulta depositata dalla difesa erariale.

1.7 Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene di decidere il ricorso nel merito (stante il mancato avviso in udienza ai difensori delle parti ex art.73 cod.proc.amm.) non apparendo tuttavia ultroneo rilevare incidentalmente come il ricorso sarebbe altresì inammissibile per mancanza di interesse.

Infatti il procedimento di riconoscimento di un Consorzio di tutela di una DOP o di una IGP prevede che il consorzio richiedente dimostri che i soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera soci del Consorzio rappresentino almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo, apparendo evidente come alla luce della normativa citata il requisito dei 2/3 può sussistere esclusivamente in capo ad un solo soggetto e, nel caso in esame, in capo al controinteressato Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP (come risulta certificato dall'apposito organismo di controllo Assam).

Orbene in nessuno scritto difensivo il Consorzio ricorrente ha reclamato, e dimostrato -anche dopo i mirati rilievi dell'Amministrazione e del Consorzio controinteressato - di possedere il suddetto requisito, essendosi semplicemente limitato nelle memorie conclusive a metterne in dubbio il possesso in capo al Consorzio controinteressato.

Orbene deve rilevarsi che *“L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all' art. 100 c.p.c. , vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato”* (ex multis: Consiglio di Stato , Sez. III , 2 novembre 2021, n. 7304).

Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.

Per quanto precede se ne ricava che il ricorso sarebbe perfino inammissibile, non avendo i ricorrenti alcun interesse attuale e concreto all'annullamento del decreto ministeriale di riconoscimento in favore del consorzio controinteressato, e alla correlata archiviazione della propria domanda di riconoscimento, attesa la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti minimi numerici e dimensionali per il proprio riconoscimento.

3. Il ricorso, come detto, è comunque infondato nel merito.

4. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza del dirigente che ha adottato il decreto 12.3.2018 di riconoscimento del Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999.

La norma ha infatti sostituito l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 prevedendo che:

“...L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ...”.

4.1. La censura è infondata.

Non è infatti prospettabile un vizio d'incompetenza del dirigente quanto alla sottoscrizione di atti sicuramente delegabili da parte del Ministro competente (secondo una prassi notoriamente seguita in tutti i ministeri), tanto più in assenza di norme ostative in tal senso, dovendosi ritenere la delegabilità come regola e l'indelegabilità come eccezione per costante giurisprudenza.

4.2 Nel caso in esame la Direttiva direttoriale n. 22211 del 20 marzo 2017 ha attribuito ai titolari degli uffici dirigenziali non generali i poteri di firmare atti e provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi di loro competenza e, dunque, non può ritenersi necessaria la elencazione espressa dei decreti che tali dirigenti sono autorizzati a firmare.

4.3 Quanto poi al presunto vizio di inefficacia della Direttiva direttoriale prot. n. 22211 del 20/03/2018 per mancato controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, deve rilevarsi che la censura è inammissibile in quanto tardiva, ed in ogni caso infondata, in quanto la Direttiva in argomento è stata sottoposta al controllo dell'UCB e registrata al visto n.300 in data 21/3/2017.

5. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce i vizi di eccesso di potere per falsità o erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della motivazione, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, sviamento della causa tipica, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L. 7.8.1990 n. 241.

In sintesi i ricorrenti lamentano che il controinteressato Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP sarebbe stato riconosciuto illegittimamente per mancanza di adeguata istruttoria, ed inoltre che il provvedimento di riconoscimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato in accoglimento di una istanza presentata in data 25 settembre 2017 nonostante dal registro delle imprese risulta che il predetto consorzio si è costituito solo il 10/11/2017.

Sostengono, i ricorrenti, che il punto nodale della questione posta col ricorso atterrebbe alla *inesistenza (materiale e giuridica)* della domanda di riconoscimento da parte del Consorzio controinteressato, che pertanto sarebbe stato

illegittimamente riconosciuto.

Premettono i ricorrenti che l'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, che è stato richiamato nel decreto dirigenziale del 12.3.2018, prevederebbe chiaramente che il procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il controllo delle denominazioni registrate (ai sensi degli artt. 5 e 17 del regolamento CEE n. 2081/91 e dell'art. 7 del regolamento CEE n. 2082/92) consegua obbligatoriamente ad una istanza che deve essere presentata da parte degli organismi privati che intendono proporsi per tale controllo delle denominazioni registrate, non potendosi a loro avviso diversamente interpretare la testuale espressione contenuta in tale norma: *“gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali”*.

Pertanto, concludono, la pec inoltrata il 25.9.2017 dall'avv. Girardi con la quale la stessa aveva dichiarato di essere stata autorizzata *“a partecipare a riunioni e prendere e ricevere contatti con gli uffici del Mipaaf”* sarebbe soltanto un documento *“privo della firma di qualsiasi legale rappresentante di qualsivoglia Consorzio, e soprattutto non contiene una richiesta di riconoscimento ministeriale da parte di nessuno specifico soggetto giuridico”* atteso che dal registro delle imprese risulta che il predetto consorzio si è costituito solo il 10/11/2017.

5.1. Le censure proposte sono infondate.

L'art. 5 comma 1 del DM 12 aprile 2000 n. 61413 stabilisce che: *“Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela delle DOP e IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate dall'art. 4 del presente decreto [imprese di lavorazione nel caso di specie] che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo”*

Dalla previsione di una specifica soglia di partecipazione nella compagine sociale, ai fini del riconoscimento, discende in primo luogo l'infondatezza della tesi secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto *“consentire ad entrambi i richiedenti concorrenti di esplicitare le ragioni addotte a fondamento delle proprie domande, a fronte della comparazione nell'interesse pubblico, secondo un principio superiore di par condicio”*.

La normativa impone, infatti, che l'atto di riconoscimento sia adottato sulla base di requisiti numerici e non di valutazioni discrezionali della P.A., risultando impossibile che più di un Consorzio possa vantare il requisito numerico dei 2/3 dei soci appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera DOP.

Nel caso in esame risulta evidente come l'istruttoria non poteva riguardare un indefinito numero di presentatori stante la necessità, a monte, di un preciso requisito dimensionale (avere nella compagine sociale almeno i 2/3 delle imprese della filiera) che in sostanza finisce anche per predesignare il soggetto candidato al riconoscimento.

Deve allora ritenersi legittima e conforme al dettato normativo sul procedimento amministrativo la prassi - seguita dal Ministero - di esaminare le domande presentate da qualsiasi gruppo di produttori a prescindere dalla loro effettiva costituzione e iscrizione al registro delle imprese purché posseggano i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento ministeriale.

Nel caso in esame il procedimento di riconoscimento è stato legittimamente avviato con la citata nota del 25/09/2017 dell'avv. Girardi in quanto espressione dei 2/3 delle imprese di riferimento, avendo pertanto il ministero attribuito prevalenza al dato sostanziale (quello numerico e dimensionale) su quello formale (della presentazione della istanza da parte di un Consorzio già costituito).

Ciò risponde a un elementare principio di economia procedimentale, onde evitare non soltanto inutili (preventive) costituzioni di Consorzi privi dei necessari requisiti, ma soprattutto per evitare lo svolgimento di istruttorie, da parte dell'Amministrazione, che già dall'avvio palesano che non potrebbero approdare ad alcun risultato utile.

Appare quindi del tutto ragionevole che, previamente individuato il soggetto in possesso del requisito numerico in argomento (costituito o costituendo che sia), soltanto a posteriori dell'ulteriore fase di positiva verifica dello statuto e di acquisizione del parere da parte della regione competente, l'Amministrazione richieda al *costituendo* consorzio (se non già costituito) di costituirsi presso il notaio e di registrare lo statuto nella *versione già approvata* dall'Amministrazione.

Nel caso in esame, dalla lettura integrale della missiva del 25 settembre 2017 e della allegata dichiarazione sottoscritta dagli imprenditori iscritti nel Sistema di Controllo della DOP Oliva Ascolana del Piceno si evince che gli imprenditori, produttori effettivi di Oliva Ascolana del

Piceno DOP, hanno dichiarato espressamente di voler costituire il Consorzio per ottenere l'incarico dal MIPAAF di tutelare la DOP ed hanno conferito incarico all'avv. Micaela Girardi di comunicare tale loro volontà al MIPAAF e di intrattenere i contatti necessari a tal fine, dando quindi impulso al procedimento.

Orbene, essendo *in fieri* soltanto il (costituendo) consorzio di tutela DOP controinteressato a possedere il richiesto requisito numerico (e per ragioni di logica nessun altro), il Ministero ha del tutto ragionevolmente coltivato il procedimento di riconoscimento nei suoi confronti seguendo la prassi adottata per tutti i consorzi di tutela delle DOP e IGP riconosciuti dal Mipaaf, ossia: presentazione della bozza di statuto, recepimento delle osservazioni ministeriali, acquisizione del parere regionale, verifica della rappresentatività e, quale ultima fase, la costituzione del consorzio con la registrazione dello statuto, ed il successivo decreto di riconoscimento.

In questa logica ben si spiega il fatto che il Ministero ha indirizzato al neocostituito Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP una nota inerente l'iter di modifica del D.M. 12.4.2000 n.61414 affinché il predetto potesse tenerne conto ai fini della articolazione del proprio statuto per il conseguimento del successivo riconoscimento ministeriale.

Nessuna violazione delle regole di imparzialità è pertanto ravvisabile nella condotta del Ministero il quale, seguendo una prassi rispettosa delle norme che perimetrano il procedimento amministrativo, ha fattivamente coltivato l'unica istanza di riconoscimento che presentava i necessari requisiti per potere essere positivamente esitata.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità o falsità dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della motivazione, incongruenza, perplessità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione anche in ordine ai requisiti di rappresentanza e rappresentatività del consorzio di tutela DOP illegittimamente riconosciuto.

Sostengono in sintesi che *“il requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela, riconosciuto col decreto impugnato doveva essere riferito anche ai 2/3 della produzione di bovini allevati e di carni fresche quali ingredienti peculiari ed indispensabili che concorrono alla produzione del prodotto finito oliva ripiena”*.

6.1. Le censure sono infondate.

Nel decreto si dà compiutamente atto *“che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera <ortofrutticoli e cereali trasformati> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Assam a mezzo pec in data 12/03/2018, prot. mipaaf n. 17298, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Oliva Ascolana del Piceno”*.

Poiché tra le categorie che possono far parte del consorzio di tutela della DOP in esame (per la categoria ortofrutticoli e cereali trasformati), la legge non include la categoria degli allevatori e quella dei produttori e trasformatori di carni fresche la censura è alla radice infondata.

Altrettanto infondata è la censura con la quale i ricorrenti lamentano che sarebbe stato preciso dovere del Ministero di verificare - sulla base delle risultanze ufficiali del pubblico registro delle imprese - che nella compagine del Consorzio che aveva presentato istanza di riconoscimento risultasse iscritto, nell'elenco soci, almeno un allevatore.

Infatti ai fini del riconoscimento del consorzio, non vi è alcun obbligo che tutte le categorie previste siano effettivamente iscritte al consorzio poiché l'unica categoria che è indispensabile sia presente è quella che viene conteggiata per la rappresentatività quindi, nel caso di specie, la categoria delle imprese di lavorazione.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità o falsità dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della motivazione, contraddittorietà, incongruenza, perplessità con i precedenti decreti del Ministro del 12.4.2000 relativamente alle previsioni contenute nello statuto del Consorzio di tutela DOP illegittimamente riconosciuto.

Sostengono in sintesi che nel Consorzio di tutela della Dop potevano assumere la qualità di soci soltanto le categorie corrispondenti a quelle individuate all'art.9 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Oliva Ascolana del Piceno”, ovvero i produttori olivicoli, gli allevatori, i trasformatori di oliva in salamoia, i trasformatori di olive ripiene, ed i confezionatori; mentre, invece, nello statuto del Consorzio controinteressato all'art.3 sarebbero stati previsti come soci anche le imprese di lavorazione.

Sul punto si rileva che l'art. 2 lett. c) del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414 dispone che *“ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP sono individuate all'interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie: [...] c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati: c1 - produttori agricoli (3); c2 - imprese di lavorazione; c3 - confezionatori”*.

Può al riguardo osservarsi che il D.M. non comprende la categoria dei deamarizzatori né quella dei riempitori soltanto perché prevede la più ampia e generale categoria delle “imprese di lavorazione”, laddove le singole figure professionali sono quelle che emergono direttamente dal disciplinare e dal relativo piano di controlli di ogni singolo prodotto. Risulta dunque *per tabulas* l'infondatezza delle censure proposte.

8. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti deducono i vizi di violazione e falsa applicazione della l. 7.8.1990 n. 241 e in particolare dell'art.7 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di riconoscimento, e dell'art. 10-bis per omesso preavviso di rigetto-archiviazione della istanza di riconoscimento del ricorrente Consorzio D.O.P. Oliva Ascolana del Piceno, non accolta col provvedimento dirigenziale del 22.3.2018.

Le censure sono infondate per quanto già riferito; parte ricorrente non poteva, e non può ottenere, il riconoscimento ministeriale poiché non possiede i requisiti minimi previsti dal DM 12 aprile 2000 (presenza nella compagine sociale di soci rappresentanti almeno i 2/3 delle imprese della filiera); sicché a fronte di un'attività vincolata della P.A., deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 21 octies, l. n. 241/1990 non assumono rilievo le violazioni degli artt. 7 e 10 bis della stessa legge.

9. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di illegittimità derivata dell'impugnato decreto di riconoscimento del Consorzio controinteressato, fondata sull'assunto della illegittimità dell'atto presupposto e precedente, costituito dal decreto 23.1.2018 n. 4739 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha modificato il decreto n. 61414 del 12.4.2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP.

La censura è infondata.

Deve intanto rilevarsi che, in tesi, l'eventuale annullamento del D.M. n. 4739/2018 non avrebbe alcun effetto caducante nei confronti del decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela in questa sede impugnato, in quanto con il primo è stata unicamente inclusa la categoria degli allevatori nella filiera dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP. Sicché l'unico effetto riveniente da un suo eventuale annullamento, si sostanzierebbe nella necessità di modificare coerentemente lo statuto del Consorzio di tutela controinteressato, ma non certo quello di travolgere il suo riconoscimento, il quale gli deriva invece dal possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa a tale fine.

Va poi aggiunto che il Collegio ritiene la piena legittimità del decreto 23.1.2018 n. 4739 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso RG 4992/2018 e deciso con separata sentenza nella medesima camera di consiglio.

10. Conclusivamente, per tutti i motivi surriferiti, il ricorso è infondato e va rigettato.

11. La spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del controinteressato Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno Dop; possono invece essere compensate con il Ministero resistente stante la mancata articolazione di difese scritte da parte della difesa erariale.

(Omissis)